23058



Consiglio regionale della Calabria
x legislatura

PROPOSTA DI LEGGE N.ro <u>k31/10^</u>

3<sup>^</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>^</sup> COMM. CONSILIARE

### Proposta di legge

recante: Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria".

di iniziativa dei Consiglieri:

(i & s)

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 1559 € del 23.05.2019

Classificazione. ○2 ○5



# Consiglio regionale della Calabria x legislatura

## Proposta di legge

recante: Modifica dell'art. 18 legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria".

di iniziativa dei Consigli	ieri:		
	,		

## Proposta di modifica dell'art. 18. L.R. n. 15/2003 e inserimento definizione di "minoranze linguistiche"

La proposta di modifica e di integrazione dell'art. 18 della l. r. 15/2003 e ss. mm. e ii. è stata elaborata tenendo conto del riparto delle competenze tra Stato e Regione, e del quadro normativo di riferimento vigente. Mediante essa, il Co.Re.Com. ha cercato di focalizzare l'attenzione delle Istituzioni regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche calabresi, con particolare riferimento, considerate le proprie funzioni, ai media locali, pubblici e privati.

In sostanza, ci si è posti l'obiettivo di utilizzare fino in fondo le potenzialità del sistema radio televisivo locale nel quadro di un disegno complessivo teso a tradurre in pratica la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi, da considerare non come mero patrimonio dialettologico, glottologico, astrattamente tutelato, ma come risorse, anche economiche, fondamentali, e perciò da conoscere, salvaguardare e accrescere per rafforzarne la consapevolezza e il senso di appartenenza alle nostre comunità locali.

Perciò, la proposta di modifiche e integrazioni all'art. 18 è stata formulata in maniera da risultare oltre modo precisa e meglio dettagliata, sia nelle attività che le emittenti radio – televisive devono porre in essere, sia per i tempi entro i quali la Regione sarà chiamata a stipulare la convenzione e gli accordi previsti nella norma.

Partendo da questi presupposti, si è proceduto all'esame dell'articolo 18, rubricato:: "Programmazione televisiva", incidendo profondamente nel vigente testo.

La proposta del nuovo articolo 18, si compone di 4 commi:

Il comma 1 sancisce che la Regione Calabria "sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass-media);

Il comma 2, definisce il contenuto delle convenzioni/ accordi, giacché nel testo vigente non erano stati definiti. E' stato precisato infatti che la Regione, sentito il Co.Re.Com., stipuli apposite convenzioni con la sede regionale della RAI (società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) e con le emittenti radiotelevisive locali, per la realizzazione di "adeguati palinsesti, comprensivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza".

Il comma 3 costituisce la vera novità della proposta che si sta illustrando. Si è previsto espressamente - come è dato vedere - il sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali per stimolarle alla produzione e all'emissione di programmi nelle lingue delle minoranze presenti nel territorio calabrese, proporzionando il sostegno in base alla copertura territoriale, alla percentuale dei

programmi trasmessi, anche di quelli prodotti in proprio, e alle modalità di inserimento nel palinsesto.

Il comma 4 stabilisce che le convenzioni e gli accordi saranno stipulati entro sei mesi dall'approvazione del nuovo testo da parte del Consiglio regionale. Il termine è ovviamente indicativo – ordinatorio e non perentorio -, ma la necessità della sua previsione è da ricercare nel fatto di sollecitare l'Istituzione regionale, affinché tale importante strumento di tutela delle minoranze linguistiche sia effettivamente realizzeto. Lo stesso comma ribafisce il ruolo consultivo del Co.Re.Com. nella fase precedente alla stipula delle convenzioni/accordi. Nella tabella i testi a confronto.

### TESTO VIGENTE DELL'ART. 18 L.R. n. 15/2003

(Programmazione televisiva)

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

### TESTO ART. 18 PROPOSTO DAL CO.RE.COM. CALABRIA

(Programmazione radio-televisiva)

- 1. La Regione Calabria sostiene e incentiva l'utilizzo delle lingue Arbëreshë, Grecanica ed Occitana nel settore dei mass media (emittenza televisiva locale, RAI Calabria ed altri mass-media).
- 2. La Regione Calabria, sentito il Co.re.com.
  Calabria, stipula:
  a)apposite convenzioni con la RAI, societă concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i seguenti obiettivi:
   attivazione ed esecuzione del contratto di servizio RAI/Stato vigente per l'implementazione dei sistemi di diffusione
- dei programmi; realizzazione, attraverso la sede regionale RAI, di adeguati palinsesti, ricomprendenti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza. b) appositi accordi con emittenti radiotelevisive locali operanti in ambito regionale, per le finalità di tutela della presente legge, e, in particolare, per l'introduzione nei propri palinsesti di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza Arbëreshë, Greca, Occitanica.
- 3.La Regione Calabria sostiene le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono programmi nelle lingue di cui al comma 1, anche in forma associata. Il sostegno è proporzionato alla copertura

territoriale, alla percentuale di programmi trasmessi – anche quelli prodotti in proprio – e alle modalità di inserimento nel palinsesto; 4. Le convenzioni di cui al comma 1., lettera a), e gli accordi di cui al comma 1., lettera b), saranno stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, tenuto conto che la legge regionale vigente non ha una definizione di "Minoranze linguistiche", si è ritenuto di provvedervi, proponendo l'inserimento nel "Titolo I" della L.R. n. 15/2003, della seguente definizione:

Definizione di "Minoranze linguistiche": "Formazioni sociali, costituite da significative comunità, in cui sono aggregati individui accomunati da coesione linguistica e culturale, con corredo di valori storici e di tradizione differenziati rispetto a quelli propri dell'identità nazionale italiana".